

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CG

Si pubblicano i testi delle decisioni assunte in merito ai seguenti procedimenti esaminati nella riunione del 14 novembre 2012:

- 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. RADOANI GIORGIO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. TRENINO A.A. (Nota n. 9412/751 pf 11-12/SP/blp).**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento numero 9412/751pf11-12/SP/blp del 26 giugno 2012 il Procuratore Federale, ai sensi degli artt. 34, comma 3, lett. E) dello Statuto Federale e 6, comma 1, del Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, ha deferito alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva il sig. Radoani Giorgio, componente della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, già A.B. associato A.I.A., per aver posto in essere, nel corso di una riunione del CDT Trentino - Alto Adige, comportamenti in violazione degli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi generali) e 5, comma 1 (Dichiarazioni lesive), del C.G.S. e 2, comma 1, lett. a (Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva) del Regolamento di disciplina; ed inoltre in violazione degli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi generali) del C.G.S., 2, comma 1, lettera c) (Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva), 38, comma 3 (Assunzione della qualifica) e 48, comma 7 (Dirigenti benemeriti FIGC Associati AIA) del Regolamento A.I.A.

Dagli atti e dalla relazione relativi all' "Esposto dell'a.b. Franco Pauletto con il quale segnala, che in occasione di una riunione della CDT Trentino - Alto Adige sarebbero stati tenuti dalla stessa comportamenti non consoni con l'attività di un Organo di Giustizia" e connessi alla segnalazione pervenuta alla Procura Federale dal Segretario dell'Associazione Italiana Arbitri Francesco Meloni del 15/06/2011, emerge che il rappresentante AIA Franco Pauletto, partecipante in qualità di rappresentante AIA, ha riferito circa comportamenti inappropriati tenuti in occasione della riunione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige del 13/06/2011. Tale riunione aveva ad oggetto la decisione sull'eventuale ripetizione della gara S.V. Termeno Tramin e U. S. Dro, spareggio valido per la promozione nel Campionato di Eccellenza.

DIRITTO

Dall'espletamento istruttorio, condotto con l'acquisizione degli atti e con l'escussione dei tesserati, sono emerse le seguenti condotte non appropriate, tenute dal sig. Radoani Giorgio, Componente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Trentino - Alto Adige.

Il primo, tenuto in occasione della citata riunione del 13/06/2011, quando, riferendosi al settore tecnico dell'A.I.A. con sede in Roma, dopo la lettura del parere da quest'ultima espresso in occasione del procedimento in questione, usava la testuale espressione: "*...noi capis en cazzo, i fa sol confusion zo a Roma.*", frase dialettale dal significato letterale: "*...non capiscono un cazzo, fanno solo confusione giù a Roma.*", in violazione degli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi generali) e 5, comma 1 (Dichiarazioni lesive), del C.G.S. e 2, comma 1, lett. a (Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva) del Regolamento di disciplina;

il secondo, in quanto il sig. Radoani Giorgio, già arbitro benemerito associato A. I. A. Sezione di Trento, ha svolto anche le funzioni di Componente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige dalla stagione sportiva 2007/2008 ad oggi, munito della prevista autorizzazione A.I.A. (ex artt. 38, comma 3, e 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.) per la sola stagione 2007/2008 ma non per le successive, ha partecipato alla suddetta riunione senza autorizzazione AIA, violando così gli artt. 1, comma 1 (Doveri e obblighi generali) del C.G.S., 2, comma 1, lettera c) (Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva), 38, comma 3 (Assunzione della qualifica) e 48, comma 7 (Dirigenti benemeriti FIGC Associati AIA) del Regolamento A.I.A.

Tutte le predette circostanze, che emergono dagli indicati accertamenti istruttori si debbono dunque considerare inconfutabili, cosicché risulta provata la sussistenza delle violazioni delle norme specificate nell'atto di deferimento della Procura Federale a carico del'incolpato sig. Radoani. Di tali violazioni egli è sicuramente responsabile, così da imporre l'adozione nei suoi confronti dei provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. c) dello Statuto FIGC e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento di disciplina degli Organi di giustizia sportiva.

Nell'irrogazione della relativa sanzione, va tenuto conto della circostanza che gli illeciti sportivi accertati a carico del sig. Radoani sono due, commessi nella medesima riunione della CDT Trentino - Alto Adige, cui lo stesso ha partecipato, ma aventi natura ed oggetto diversi. In particolare essi riguardano rispettivamente i doveri di correttezza e di rispetto della preparazione di altri tesserati, nonché il dovere di comunicazione di sopravvenute cause di decadenza. La contemporanea sussistenza dei due addebiti, ma anche la valutazione delle modalità delle dichiarazioni in questione e della loro idoneità ad arrecare effettivo pregiudizio inducono la Commissione a considerare adeguata al grado di responsabilità dell'incolpato la sanzione della censura.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara il Sig. GIORGIO RADOANI responsabile delle infrazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di disciplina, nonché delle infrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento di disciplina e degli artt. 38, comma 3, e 48, comma 7, del Regolamento A.I.A. e infligge all'incolpato la sanzione della censura.

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL'AVV. MAURIZIO AGOSTINELLI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. TRENINO A.A. (Nota n. 9415/752 pf 11-12/SP/blr).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

A conclusione delle indagini svolte a seguito di un esposto della Società ASD Virtus Don Bosco di Bolzano il Procuratore Generale ha deferito alla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva l'avv. Maurizio Agostinelli, Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale Trentino Alto Adige, con la imputazione di aver rappresentato e difeso l'ex allenatore Rolando Marchetto in una controversia dinanzi al Giudice di Pace di Bolzano con la società denunciante, appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, così compromettendo l'immagine di imparzialità dell'organo di giustizia sportiva e tenendo un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, violando in tal modo l'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di Disciplina e l'art. 1, del C.G.S.

I fatti per i quali è stato attivato il procedimento disciplinare sono pienamente provati dalla documentazione prodotta.

L'avv. Agostinelli, con nota indirizzata alla A.S. Virtus Don Bosco il 18 maggio 2011, ha invitato la società sportiva a provvedere all'immediato versamento della somma di €2.000,00, oltre interessi, spese e competenze per il suo intervento legale, in favore del signor Marchetto, quale rimborso spese per l'attività da quest'ultimo svolta di collaborazione con l'Associazione nel corso della stagione sportiva 2008/2009.

Successivamente lo stesso avv. Agostinelli ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Bolzano per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento rimasto insoluto, ottenendo il provvedimento in data 14.7.2011.

I fatti, nel loro materiale svolgimento, non sono contestati dall'incolpato, il quale ha precisato di essere amico del Marchetto e di avere avuto consapevolezza, nel ricevere il mandato per il recupero del credito, che lo stesso era stato tesserato quale allenatore per la società Virtus nella stagione 2008/2009. Ricorda anche di aver ricevuto, dopo la raccomandata con la richiesta di immediato pagamento, una telefonata dal presidente della associazione sportiva sig. Carmelo Ierace (successivamente autore dell'esposto), incontrato poi anche in occasione della riunione plenaria del Comitato Regionale T.A.A. svoltasi nella sede di Termeno nel 2011, nel corso della quale avrebbe ribadito la richiesta di pagamento segnalando che in mancanza si sarebbe agito giudizialmente, se il cliente lo avesse voluto.

In ordine alla qualificazione dei fatti, è ben vero che gli atti posti in essere dall'incolpato sono stati assunti nell'ambito di un mandato professionale conferito dal Marchetto e - può ammettersi - sulla base di un rapporto di amicizia con lo stesso "allenatore-cliente". Può altresì ammettersi che l'avv. Agostinelli non si sia mai qualificato quale presidente titolare della Commissione Disciplinare Territoriale Provinciale, nella cui competenza ricadevano le parti interessate alla controversia. Ma è altrettanto evidente che la qualifica rivestita era ben nota, ed anzi la richiesta di pagamento (pur ammettendo la fondatezza civilistica della pretesa), venne ribadita in

occasione di una riunione plenaria del Comitato Regionale, nella quale era palese la carica rivestita nelle istituzioni disciplinari sportive.

Questo comportamento attinge alla sfera disciplinare.

Il Presidente della Commissione Disciplinare che rappresenta, sia pure nell'esercizio della professione legale, interessi di parte e promuove una azione di recupero di un credito vantato da un tesserato nei confronti di una associazione sportiva, agendo nell'ambito territoriale nel quale esercita anche la propria competenza disciplinare, pone in essere un comportamento idoneo ad appannare l'immagine di imparzialità dell'organo presieduto e contrario ai doveri di correttezza.

Nella valutazione disciplinare si deve tener conto della lineare condotta tenuta dall'incolpato nel corso del procedimento e della sua lunga ed incensurata attività. Tuttavia ciò non può esimere dal sanzionarne il comportamento, ma incide piuttosto nella determinazione della sanzione, che può essere contenuta nell'ammonimento. Le dimissioni presentate in prossimità dell'adunanza della Commissione non valgono ad escludere la valutazione della condotta disciplinarmente apprezzabile.

P.Q.M.

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva dichiara l'Avv. MAURIZIO AGOSTINELLI responsabile delle infrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di Disciplina e all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e infligge all'incolpato la sanzione dell'ammonimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)